Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118 C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 22.12.2020

Info/184/COVID-19: Decreto Natale (DL 172/2020)- cosa si può fare - le faq del governo-l'autocertificazione

ALBO GESTORI: PROROGA TITOLI AUTORIZZATIVI

Facciamo seguito alla ns. precedente *Info/181/COVID-19/Proroga autorizzazioni ambientali* inviata il 10 dicembre u.s. con la quale si informava sulle proroghe delle autorizzazioni ambientali contenute nella **legge 27 novembre 2020 n. 159** che ha convertito , con modificazioni, il decretolegge 7 ottobre 2020, n.125.

Proprio per recepire questa disposizione dettata dalla situazione di emergenza sanitaria l'Albo Gestori Ambientali con la Circolare n. 14 del 10 dicembre 2020 recante "Applicazione articolo 3-bis della legge 27 novembre 2020 n. 159, di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, in vigore dal 4 dicembre 2020" ha precisato che le iscrizioni in scadenza nell'arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021 (data di cessazione dello stato di emergenza), conservano la loro validità fino a novanta giorni successivi a tale ultima da.

Il chiarimento prende spunto dalla modifica introdotta nel decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125 dalla Legge di conversione n. 159/2020 che ha introdotto l'articolo 3-*bis* il quale, al comma 1:

- modifica l'art. 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 (cfr. circolare associativa n. 124/2020) disponendo la sostituzione del termine "31 luglio 2020" con le parole "la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";
- introduce un **comma 2-sexies** che dispone quanto segue: "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2".

Stante le modifiche di cui sopra l'art. 103, comma 2 risulta essere il seguente:

Art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza). — (Omissis)

2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, [...] in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni

certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle **autorizzazioni ambientali** comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. (Omissis).

Si rammenta, in proposito, che **lo stato di emergenza è stato prorogato** con delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 sino **al 31 gennaio 2021**.

Resta ferma l'efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto e che per il legittimo esercizio dell'attività oggetto dell'iscrizione l'impresa deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti per legge e disposizioni regolamentari.

In allegato la Circolare dell'Albo.